



DIREZIONE GENERALE SANITÀ E
POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE ALLA SANITÀ E
ALLE POLITICHE SOCIALI
MARIELLA MARTINI

TIPO ANNO NUMERO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2012. 0128560
del 23/05/2012



Ai Direttori generali
Ai Direttori amministrativi

delle Aziende USL
della regione Emilia-Romagna

e p.c.

Ai Direttori generali
Ai Direttori amministrativi

delle Aziende Ospedaliere
della regione Emilia-Romagna

Ai referenti per le esenzioni
delle Aziende sanitarie
della regione Emilia-Romagna

Circolare n. 6

Oggetto: Integrazioni alle circolari regionali 15/2010 e 14bis/2011 concernenti i controlli sulle autocertificazioni presentate dai cittadini Emiliano-Romagnoli

Controlli esenzioni per reddito

Ad integrazione di quanto previsto dalla circolare regionale 15/2010 "Circolare esenzioni ticket per reddito" per quanto attiene ai controlli sulle autocertificazioni finalizzate al rilascio del certificato di **esenzione per reddito**, si precisa quanto segue.

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna

tel 051.527.7161-7162
fax 051.527.7056

dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ogni azienda USL ha ricevuto in data 4/4/2012 gli elenchi SOGEI degli assistiti per ciascun codice di esenzione reddito, attribuito sulla base dei redditi del 2010. Tali elenchi dovranno essere utilizzati come supporto per i controlli.

Si ricorda che, come previsto dal DM 11 dicembre 2009 e dalla circolare regionale 15/2010, *le Aziende sanitarie, nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. int.), sono tenute a controllare tutte le autocertificazioni rilasciate dai propri assistiti entro 6 mesi dal momento in cui sono disponibili i dati aggiornati del Sistema tessera sanitaria, pertanto attualmente sulle esenzioni E01, E03 ed E04, ovvero le uniche attualmente disponibili sul Sistema.*

- Qualora l'Azienda Usl competente verifichi, sulla base degli elenchi SOGEI che l'assistito ha diritto all'esenzione dichiarata, il primo controllo su questa quota di cittadini deve intendersi già attuato.
- Qualora l'Azienda Usl competente verifichi che il nominativo dell'assistito non sia reperibile nell'elenco SOGEI è opportuno procedere come segue:
 - a) assistito che ha usufruito di prestazioni specialistiche o dell'erogazione di farmaci nel 2011: l'Azienda Usl comunica al cittadino la difformità rilevata e chiede il pagamento del ticket, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale provvedere al pagamento, oppure l'assistito dovrà esibire all'Azienda Usl la documentazione comprovante il suo diritto all'esenzione.
 - b) assistito che non ha usufruito di prestazioni specialistiche o dell'erogazione di farmaci nel 2011: l'Azienda Usl comunica al cittadino la difformità rilevata;
- Qualora da una verifica rispetto agli elenchi SOGEI emerga che l'assistito abbia diritto ad una esenzione per reddito diversa da quella dichiarata: non si procederà alla riscossione di alcun ticket, in quanto il cittadino ha comunque diritto all'esenzione dal pagamento, ma l'Azienda Usl competente comunica all'assistito la difformità rilevata.

Controlli fasce di reddito

Ad integrazione di quanto previsto dalle circolari regionali 14/2011 e 14 bis/2011 per quanto attiene ai controlli sulle autocertificazioni inerenti la fascia di reddito, si precisa quanto segue.

Gli elenchi SOGEI inviati alle aziende contengono anche le informazioni relative alle fasce di reddito e anche in questo caso rappresentano un supporto per i controlli sulle autocertificazioni di fascia di reddito valide nel 2011.

- Qualora l'Azienda Usl competente verifichi, sulla base degli elenchi SOGEI, che l'assistito appartenga alla fascia di reddito effettivamente dichiarata, il controllo su questa quota di cittadini deve intendersi già attuato.
- Qualora da una verifica rispetto agli elenchi SOGEI emerga che l'assistito appartenga ad una fascia di reddito superiore a quella dichiarata è opportuno procedere come segue:

- a) assistito che ha usufruito di prestazioni specialistiche o dell'erogazione di farmaci nel 2011: l'Azienda Usl comunica al cittadino la difformità rilevata e chiede il pagamento del ticket assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale provvedere al pagamento, in alternativa l'assistito dovrà esibire all'Azienda Usl la documentazione comprovante l'appartenenza alla fascia di reddito dichiarata.
 - b) assistito che non ha usufruito di prestazioni specialistiche o dell'erogazione di farmaci nel 2011: l'Azienda Usl comunica al cittadino la difformità rilevata;
- Qualora da una verifica rispetto agli elenchi SOGEI emerga che l'assistito appartenga ad una fascia di reddito inferiore a quella dichiarata è opportuno che l'Azienda Usl competente comunichi all'Assistito la difformità rilevata.
 - Qualora, infine, il nominativo non sia presente negli elenchi SOGEI per fascia di reddito, è opportuno, al momento, procedere ad un controllo, anche a campione, come prevede il DPR 445/2000 (art 71 Capo V) in materia di autocertificazioni, secondo i regolamenti in materia di cui ogni azienda si è dotata.
Il Decreto citato prevede inoltre che qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarità e questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione

Anche i controlli sulle autocertificazioni di fascia di reddito, così come la regolarizzazione della posizione nei confronti di eventuali ticket già corrisposti, faranno riferimento alla data di prescrizione, non a quella di erogazione.

Rendicontazione delle attività

Le Aziende USL sono tenute all'invio di una reportistica annuale, da inviare alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali, entro la fine del mese di ottobre di ogni anno, che contenga le informazioni relative ai controlli effettuati agli esiti di tale attività, secondo il format allegato.

Note metodologiche

Controlli esenzioni per reddito

- Nel caso di mancato riscontro negli elenchi SOGEI l'Azienda Usl competente verifica se l'assistito ha diritto ad altra esenzione. In caso positivo non si procederà alla riscossione del ticket, ma l'azienda USL comunica all'assistito la difformità rilevata.
- L'appartenenza alla fascia RE2, o superiori, all'interno degli elenchi SOGEI, esclude la possibilità di beneficiare di esenzione per reddito


- Si ricorda inoltre di utilizzare gli strumenti a disposizione per i controlli per le esenzione dei disoccupati (per E02 il sistema informativo lavoro o rivolgendosi ai centri per l'impiego) e per i titolari di assegno sociale e pensione al minimo (per E03 ed E04 il portale INPS o attraverso richieste alle amministrazioni interessate.)

Controlli fasce di reddito

- Per i controlli a campione, data la struttura della compartecipazione in relazione alle fasce di reddito, è opportuno concentrarsi prioritariamente sulla fasce RE1

Distinti saluti

Mariella Marlini



1) Rendicontazione esiti attività di controllo sulle Esenzioni per Reddito

	E01	E02	E03	E04	totale
Totale esenti AZIENDA					
di cui non presenti in SOGEI					
Totale esenti SOGEI					
di cui con stessa esenzione dichiarata					
di cui con diversa esenzione (non quella dichiarata)					
di cui non presenti in azienda					

numero di segnalazioni inviate all'utenza					
-------------------------------------------	--	--	--	--	--

2) Rendicontazione esiti attività di controllo sulle Fasce di Reddito

	RE1	RE2	RE3	QM	totale
Totale fasce autocertificate AZIENDA					
di cui non presenti in SOGEI					
Totale fasce SOGEI					
di cui con stessa fascia dichiarata					
di cui con diversa fascia (non quella dichiarata)					
di cui non presenti in azienda					

numero di segnalazioni inviate all'utenza					
-------------------------------------------	--	--	--	--	--